



[Chiarimenti su adempimenti per ASD/SSD e RIFORMA DELLO SPORT](#)

[Modifica dello Statuto](#)

Gli adempimenti per ASD/SSD relativi allo Statuto sono stati oggetto della circolare Fiso del 13.9.2023.

* * *

[Abolizione modello EAS](#)

Le associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel RAS non sono più tenute alla presentazione del modello EAS.

* * *

[Nomina Responsabile Safeguarding e della protezione dei minori e comunicazione alla FISO](#)

In base al disposto dell'art.16 del D.Lgs. 39/21, della delibera Coni 19 luglio 2022 n. 255 e dell'art.33, comma 6 del D. Lgs. 36/2021 e del D. Lgs. 81/2008 tutte le ASD/SSD dovranno designare il "Responsabile Safeguarding, anche come responsabile della protezione dei minori" e comunicare tale nominativo alla FISO entro il termine del 31.12.2024.

In seguito, la nomina del responsabile della protezione dei minori dovrà essere comunicata alla FISO all'atto della prima affiliazione e di ogni successiva riaffiliazione.

Ai sensi dell'art.25 bis D.P.R. 313/2002 i presidenti della ASD/SSD, in qualità di datori di lavoro, avranno cura di richiedere al Responsabile della protezione dei minori il certificato penale del casellario giudiziale e di trasmetterne una copia alla FISO, qualora venga richiesto. La richiesta del certificato del Casellario potrà essere fatta anche dalla ASD/SSD, in qualità di datore di lavoro. Le ASD/SSD pagheranno solo i diritti, ma no l'imposta di bollo (si allega fac-simile della richiesta, scaricabile dalla modulistica delle Procure dello Stato competenti per territorio).

La FISO si riserva la facoltà richiedere ai propri Affiliati copia del certificato del casellario del Responsabile designato.

* * *

[Definizione di lavoratore sportivo](#)

L'art.25 del d.lgs.36/2021 elenca sette figure di "lavoratore sportivo", ovvero:

- l'atleta;
- l'allenatore;
- l'istruttore;
- il direttore tecnico;
- il direttore sportivo;
- il preparatore atletico;
- il direttore di gara.

Nella definizione di **"Direttore Gara"** rientrano tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.

Con le modifiche apportate dall'art.17 del D.lgs. 120/2023 è stato precisato che è un

corrispettivo una mansione prevista nei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi (ad es. medici; psicologi; fisioterapisti; avvocati; commercialisti; giornalisti e cronisti, etc.).

* * *

Il mansionario di FSN/DSA

L'elenco delle mansioni, in tal modo determinato trasmesso dalle singole FSN/DSA (i.e. dalla FISO) al Dipartimento per lo sport, per il tramite del CONI e del CIP, ciascuno per le rispettive competenze, è stato approvato con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministero del lavoro in data 26 gennaio 2024 e pubblicato in data 21 febbraio 2024

L'elenco è tenuto ed aggiornato a cura del Dipartimento per lo Sport, sulla base dei dati trasmessi dalle FSN e DSA, tramite il CONI e il CIP, entro il 31 dicembre di ogni anno.

In relazione alle mansioni FISO sono stati approvati e riconosciuti come lavoratori sportivi i tesserati che svolgono i seguenti ruoli, come definiti in base alle norme regolamentari specificate:

MANSIONE	RIF. REGOLAMENTO TECNICO
Cartografo	Allegato 7 al Regolamento Tecnico
Responsabile Omologazione Impianti	Art. 3.6 Regolamento Quadri Tecnici
Tracciatori	Art. 3.4 Regolamento Quadri Tecnici
Addetti alla sicurezza dei praticanti	Allegato 7 al Regolamento Tecnico
Speaker	Art. 3.6.2.9 Regolamento Tecnico
Addetti alla logistica	Allegato 7 al Regolamento Tecnico
Responsabili Tecnici	Art. 3.6.1.2 Regolamento Tecnico
Responsabile Omologazione Gare	Art. 3.8 Regolamento Tecnico

* * *

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

Collaborazioni coordinate e continuative (c.d. Co.co.co.)

La co.co.co costituisce, nell'ambito del dilettantismo, la forma "naturale" di rapporto di lavoro sportivo.

Il D.Lgs. 120/2023 ha innalzato la soglia da 18 a 24 ore settimanali (oltre al tempo dedicato dalla partecipazione alle manifestazioni sportive).

* * *

Prestazioni occasionali

Le ASD/SSD possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente (art.25, 3 bis D. lgs. 26/2021).

* * *

Rapporto di lavoro con i "Direttori gara" e figure assimilate

Con riguardo al settore dilettantistico, l'art.25 D. Lgs. 36/2021 (così come modificato dal D. Lgs.120/2023) prevede che per l'instaurazione del rapporto di lavoro con tali soggetti è sufficiente anche la sola comunicazione o designazione alla FSN/DSA, anche per il settore paralimpico.

Per i Direttori gara è prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti

dell'articolo 29, co. 2 (euro 150 mensili), in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute Spa.

Le comunicazioni al centro per l'impiego devono essere effettuate (attraverso il RAS) direttamente dalle proprie affiliate per cicli cumulativi di massimo 30 prestazioni entro il 30° giorno dal termine di ogni trimestre.

Inoltre, entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, le ASD/SSD affiliate devono provvedere alla comunicazione all'interno del RAS, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'INL, all'INPS e all'INAIL in tempo reale.

L'iscrizione nel libro unico del lavoro (LUL) può invece avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i 30 giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

* * *

I dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività in favore di enti sportivi dilettantistici al di fuori dell'orario di lavoro, e fatti salvi gli obblighi di servizio, **in qualità di volontari**, previa semplice comunicazione all'amministrazione di competenza.

Qualora l'attività prestata preveda l'erogazione di un corrispettivo, sarà necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione di competenza, che dovrà rilasciarla o negarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Con decreto ministeriale 10.11.2023 assunto di concerto dal ministero della P.A. e dall'autorità di Governo delegata in materia di sport sono stati definiti i parametri per il rilascio o diniego dell'autorizzazione.

Qualora, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda, non pervenga alcuna risposta, l'autorizzazione deve intendersi accordata (silenzio assenso).

Le suddette previsioni comportano che:

- fino all'ottenimento dell'autorizzazione, o del perfezionamento del silenzio assenso, i dipendenti pubblici non possono sottoscrivere contratti e percepire compensi per attività di lavoratore sportivo;
- è opportuno che i soggetti di cui sopra presentino il prima possibile la richiesta di autorizzazione all'amministrazione di competenza.

Tale autorizzazione non è necessaria per il personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e per gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.

Il D.L. 31 maggio 2024 n.71, in vigore dal 1° giugno 2024, ha previsto che per le prestazioni di lavoro sportivo fino alla soglia di 5000 euro annui non sia più richiesta l'autorizzazione ma sia sufficiente la mera comunicazione preventiva (come per le prestazioni di volontariato)

* * *

I volontari

Gli Enti sportivi possono avvalersi dell'opera dei volontari.

La prestazione dei volontari deve essere obbligatoriamente gratuita. È fatto divieto assoluto di remunerarne l'opera, anche in forma diversa dall'erogazione di denaro, fatti salvi i rimborsi spese documentati in relazione alle trasferte (c.d. rimborso piè di lista).

La prestazione del volontario è incompatibile con qualsiasi attività retribuita da parte del medesimo ente sportivo.

È necessaria la copertura assicurativa RCT del volontario.

Su tale impianto sono intervenute le seguenti variazioni e precisazioni:

- a. Con il D.L. 31 maggio 2024 n.71 è stata reintrodotta la possibilità di riconoscere ai volontari rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli enti affilianti (i.e. dalla FISO), anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Sono previsti adempimenti comunicativi tramite apposita sezione RAS e un particolare trattamento delle somme che, pur non concorrendo alla formazione del reddito, rilevano ai fini della determinazione della soglia di esenzione fiscale e previdenziale e costituiscono base imponibile previdenziale in caso di superamento della soglia di 5000 euro. Seguiranno ulteriori aggiornamenti e precisazioni dopo la conversione in legge del decreto, che potrebbe apportare alcune modificazioni.
- b. Viene precisato che l'attività gratuita fornita dai componenti gli organi amministrativi degli enti sportivi non costituisce attività di volontariato ed è quindi compatibile con un'eventuale attività lavorativa (a titolo di atleta, allenatore, istruttore ecc.) svolta con la medesima associazione o società sportiva. Previsione opportuna e utile soprattutto nelle piccole realtà dove il dirigente svolge sovente più ruoli nell'ambito della medesima associazione.

* * *

Piccole spese autocertificate : disciplina in vigore dal 5 settembre 2023 al 31 maggio 2024

Per i volontari viene prevista la possibilità di rimborsare le spese sostenute a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 (art.29, D.Lgs. 36/2021 modificato con D. Lgs. 120/2023).

Detti rimborsi non concorrono a formare il reddito del volontario percipiente, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

È utile ricordare che **le autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000** sono soggette a sanzioni penali che possono coinvolgere sia il volontario sia l'ente sportivo che le ha riconosciute e magari le ha utilizzate per rendicontare fondi ricevuti da enti pubblici.

Tale modalità è abrogata a far data dal 1° giugno 2024.

* * *

Il trattamento fiscale e previdenziale dei lavoratori sportivi

Viene confermato l'impianto normativo:

- esenzione da assoggettamento a contribuzione INPS per i compensi da lavoro sportivo assoggettati a gestione separata (co.co.co e P.IVA) fino al limite di 5.000 euro annui
- esenzione fiscale per i compensi sportivi fino al limite di 15.000 euro annui;
- concorso alla formazione del reddito secondo le disposizioni del T.U.I.R. per i compensi superiori alla soglia esente, precisazione che, per il 2023, al raggiungimento del limite esente di cui sopra concorrono anche i compensi percepiti nei primi sei mesi ai sensi dell'abrogata disposizione ex art. 67, c. 1, lett. m), T.U.I.R., fino alla soglia esente (10.000 euro);
- esenzione dalla base imponibile IRAP per tutti i compensi erogati a co.co.co nell'area del dilettantismo inferiori all'importo di 85.000 euro annui.

* * *

Adempimenti INAIL

Viene prevista l'esclusione ai fini INAIL di tutte le categorie di lavoratori diverse dai lavoratori dipendenti, e, in particolare, dei rapporti di lavoro sportivo nella forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa (che costituiscono, ai sensi dell'art. 28 del decreto, la forma "normale" di rapporto di lavoro nello sport dilettantistico)

A tali lavoratori *"si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della l. 289/2002"*, cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento.

L'esclusione dagli obblighi INAIL non opera per le co.co.co amministrativo/gestionali che, pur beneficiando delle medesime soglie di esenzione fiscale e contributiva previste per i lavoratori sportivi, non sono comprese tra le figure di lavoro sportivo previste dall'articolo 25 del Decreto 36/2021.

L'esclusione da INAIL dei lavoratori sportivi è importante perché, oltre all'aspetto economico, libera gli enti sportivi che operano esclusivamente con tali lavoratori (nonché con lavoratori sportivi in possesso di P.IVA) dall'obbligo di apertura preventiva della posizione assicurativa INAIL (c.d. PAT).

* * *

Sicurezza sul lavoro e controlli sanitari

Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici a tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive e competenza è del medico specialista in medicina dello sport.

L'idoneità dell'attività non riferita all'esercizio di attività sportive è rilasciata dal medico competente, il quale può utilizzare la certificazione del medico sportivo.

Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro si applicano le disposizioni agevolate dell'articolo 21 del d.lgs. 81/2008, comma 2, che prevede oneri notevolmente più ridotti a carico del datore di lavoro

La presenza anche di un solo lavoratore subordinato, o di un solo co.co.co amministrativo-gestionale, ovvero anche di un solo collaboratore sportivo con compenso superiore a 5.000 euro annui comporta l'applicazione dell'ordinaria disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

* * *

RIEPILOGO adempimenti CO.CO.CO. SPORTIVO a carico del datore di lavoro sportivo:

- A) Le comunicazioni preventive al centro per l'impiego – obbligatorie per tutti i rapporti di co.co.co sportiva, anche con compensi inferiori a 5.000 € annui – sono effettuate, in alternativa ai canali ordinari, attraverso il Registro delle Attività Sportive (RAS) entro il 30° giorno successivo del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro;
- B) L'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro può essere adempiuto attraverso il RAS, in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento (30/01/2024 per l'anno 2023), fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente: l'omessa tenuta non è sanzionata in attesa della piena operatività del RAS
- C) L'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informativi utili al calcolo dei contributi (modello uniemens) può essere assolto mediante il RAS: allo stato è possibile generare il flusso dei dati tramite il Registro ma non è ancora possibile trasmetterlo all'INPS. Tale adempimento va eseguito pertanto attraverso i canali ordinari
- D) Nel caso in cui il compenso annuale non superi i 15.000 euro non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
- E) Per compensi superiori a 15000 non è possibile gestire il contratto tramite RAS.

Le semplificazioni non si applicano in relazione ai rapporti di lavoro sportivo di natura subordinata né nei confronti dei rapporti di co.co.co amministrativo-gestionale, per i quali vanno espletati gli ordinari adempimenti del datore di lavoro.

Per i lavoratori sportivi in possesso di P.IVA l'ente sportivo non deve operare alcun adempimento a livello di comunicazione dei dati, in quanto sarà onere del lavoratore sportivo procedere all'apertura della propria posizione all'INPS, alla dichiarazione dei compensi percepiti ed al versamento delle relative imposte e contributi.

* * *

Premi ex art.36, comma 6 quater d.Lgs. 36/2021, così come modificato dall'art. 24 d.Lgs. 163/2022

Ai sensi dell'art. 36, comma 6-quater del D.Lgs. 36/2021 "Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

I premi legati a risultati e meriti sportivi, erogati a partire dal 1° luglio 2023, devono essere corrisposti al netto di una ritenuta fiscale del 20% (30% se il percettore è straniero). La ritenuta deve poi essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di

erogazione del premio con modello F24. Tutti i percipienti dei premi devono fornire al soggetto erogante il proprio codice fiscale, che dovrà essere inserito nel modello 770 dell'annualità di riferimento dei premi.

È prevista un'esenzione temporanea per i premi di importo non superiore a 300 euro erogati agli atleti dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024. Per il calcolo del limite si deve fare riferimento all'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta (asd/ssd/Fsn etc) al medesimo soggetto.

* * *

Locali utilizzati dalle società e associazioni sportive

È previsto che le sedi delle a.s.d. e s.s.d. in cui si svolgono le relative attività statutarie (sportive dilettantistiche) sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444/1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Si apre, dunque, anche per le sportive, la possibilità di utilizzare immobili a destinazione urbanistica diversa da quella sportiva (ad es. capannoni industriali o magazzini) per lo svolgimento della propria attività, ovviamente nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti sportivi